

Bando per l'assegnazione del "Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale" per l'anno 2011

1. Finalità

In ottemperanza a quanto previsto nel del PISR 2007-2010, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 e prorogato per le annualità 2011 e 2012, è istituito un Fondo di Solidarietà Interistituzionale da attribuire ai Comuni, attraverso la Società della salute o Zona distretto, che ne avanzino istanza motivata alla Regione Toscana, al fine di venire incontro a situazioni di carattere non programmabile e di difficile sostenibilità a livello locale.

Nell'allegato 2 del suddetto Piano sono specificate le linee guida per l'accesso al Fondo.

Il presente fondo integra e non sostituisce l'eventuale fondo di solidarietà costituito a livello di ciascuna Zona distretto che rimane la forma prioritaria di risposta per le situazioni imprevedibili e gravose di fronte alle quali si possono trovare i singoli Comuni.

2. Requisiti di accesso: Tipologia delle situazioni sociali

L'attribuzione di contributi di rimborso derivanti dal Fondo di solidarietà regionale può essere richiesta per gli interventi posti in essere o in via di attivazione per casi urgenti non prevedibili e comunque avvenuti, o che hanno subito un imprevisto aggravamento, nel corso dell'anno di riferimento del bando per le situazioni di seguito dettagliate:

A) Prestazioni sociali sostenute in ambito zonale per interventi a favore di particolari fasce di cittadini (L.R. 41/05 art. 5):

a1) interventi per i soggetti non residenti, presenti nel territorio della Regione Toscana, indicati all'articolo 5, comma 2, ovvero:

- donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- stranieri con permesso umanitario o per protezione sussidiaria;
- richiedenti asilo e rifugiati.

a2) Interventi per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero minori di qualsiasi nazionalità non residenti presenti comunque nel territorio della Regione Toscana e interventi a favore di minori residenti. Vi rientrano le situazioni che danno luogo a prestazioni e interventi obbligatori di protezione e tutela secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti o da atti prescrittivi dell'autorità giudiziaria, per situazioni di abbandono, privazione, allontanamento indifferibile dal nucleo di appartenenza, violenza psico/fisica tale da costituire grave pregiudizio o altra condizione straordinaria e critica.

a3) Interventi a favore delle persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana (art. 5, comma 4) che hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale. Gli interventi di prima assistenza riguardano la soddisfazione improcrastinabile di bisogni primari di sussistenza. Sono rivolti ai soli soggetti in situazione di abbandono, totale deprivazione, violenza psico/fisica tale da costituire grave pregiudizio. Sono comprese situazioni con caratteristiche di emergenza, che esigono decisioni immediate e rapide, al fine di contrastare gravi e certi effetti dannosi.

B) Interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio ai quali non si può far fronte attraverso la rete ordinaria dei servizi e delle prestazioni istituzionali e delle reti sociali di zona e di Area vasta:

b1) eventi eccezionali: interventi di prima assistenza a favore di soggetti che hanno subito eventi dannosi derivanti da calamità naturali o accidentali, non programmabili per la straordinarietà ed eccezionalità dell'evento;

b2) fenomeni nuovi – interventi di prima assistenza, non programmabili, per far fronte a fenomeni nuovi di un determinato territorio, compresi gli insediamenti provvisori o il transito sul territorio di gruppi sociali ed etnici in fuga da situazioni belliche, di conflitto sociale e da carestie.

C) Interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni.

Sono presi in considerazione gli interventi obbligatori di protezione e tutela a favore di adulti e anziani secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti o da atti prescrittivi dell'autorità giudiziaria, per situazioni di abbandono, deprivazione totale, violenza psico/fisica tale da costituire grave pregiudizio

3. Criteri

L'attribuzione delle quote del Fondo di cui trattasi sono rapportati, in ordine, ai seguenti criteri:

- consistenza del fenomeno e della spesa sostenuta e/o da sostenere per interventi già effettuati e/o in via di effettuazione;
- incidenza della spesa di cui al punto precedente sugli stanziamenti relativi alla spesa sociale del bilancio dell'Ente richiedente;
- eventuale attivazione di un fondo di solidarietà a livello di Articolazione zonale delle conferenze dei Sindaci o Società della salute

4. Priorità

Costituiscono condizione di priorità per l'attivazione del fondo di solidarietà regionale:

- la maggiore rispondenza della richiesta alle classi di interventi descritti alle lettere A, B e C;
- l'indicatore di disagio calcolato secondo la Delibera della Giunta Regionale n. 1159 del 22/11/2004, "Definizione dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39", aggiornamento graduatoria approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 886 del 18/10/2010;

5. Condizioni di erogazione del contributo

L'attribuzione del Fondo di solidarietà avviene in unica tranche ed è riservata esclusivamente ad avvenimenti riferiti all'annualità 2011, la somma destinata al Fondo è di Euro 3.000.000,00.

Il tetto massimo di contributo che può essere assegnato a ciascuna Zona distretto (per i casi dei Comuni ad essa afferenti) è fissato in euro 250.000,00.

Qualora le richieste ammesse a contributo superino la disponibilità di Euro 3.000.000,00 la Commissione Tecnica si riserva la facoltà di attribuire percentualmente quote di Fondo fra le Zone che hanno presentato la domanda, in ordine alla maggior rispondenza ai criteri e alle priorità elencate nei punti precedenti in base alla seguente tabella di punteggi:

Maggiore rispondenza alle classi di intervento (punto 4 del bando):

su valutazione della commissione vanno da 1 a 4 in base alla maggiore o minore rispondenza alla classe di intervento, con un'attribuzione massima di
punti 4 per la voce A2
punti 3 per le voci A1 e A3
punti 2 per le voci B e C

Posizione graduatoria indicatore di disagio (punto 4 del bando)

Indicatore di disagio superiore alla media regionale 1
Indicatore di disagio inferiore alla media regionale 0

Consistenza del fenomeno (punto 3 del bando)

da 0 a 5 casi	1
da 6 a 20 casi	3
da 21 a 50 casi	5
da 51 casi	7

alle Zone che non hanno specificato la consistenza del fenomeno viene attribuito d'ufficio un punteggio pari ad 1

Consistenza della spesa (punto 3 del bando)

fino a 10.000 Euro	1
10.001-50.000 Euro	3
50.001-100.000 Euro	5
sopra 100.001 Euro	7

Incidenza della spesa sugli stanziamenti relativi alla spesa sociale del bilancio dell'ente (punto 3 del bando)

fino al 3%	0
dal 3%	1

alle Zone che non hanno specificato la consistenza dell'incidenza della spesa sugli stanziamenti relativi alla spesa sociale del bilancio viene attribuito d'ufficio un punteggio pari a 0

Attivazione Fondo di solidarietà a livello di zona (punto 3 del bando)

Si	1
No	0

L'erogazione del contributo è vincolata alla dichiarazione che la soluzione dell'intervento ha comportato e comporta gravi difficoltà di sostenibilità finanziaria a livello locale.

6. Modalità per la presentazione della domanda

Le domande devono pervenire alla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Area di Coordinamento "Politiche Sociali di tutela, legalità , pratica sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici". Via di Novoli 26 – 50127 Firenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente allegato, a firma del Presidente della Società della salute, ove costituita, o Presidente dell' Articolazione zonale delle conferenze dei Sindaci, con accluse la scheda identificativa del titolare della domanda con indicazione del soggetto unico a cui liquidare le risorse eventualmente attribuite e le schede informative di seguito allegate.

Fa fede il timbro postale di spedizione o, qualora la richiesta venga anticipata tramite email, il giorno dell'invio della stessa,

L'ammissione al contributo viene assunta, con decreto del dirigente dell'Area di Coordinamento "Politiche Sociali di tutela, legalità , pratica sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici", in base alla graduatoria derivante dall'istruttoria della Commissione tecnica interna all'Area di coordinamento composta dai dirigenti della stessa area che sarà nominata con apposito decreto. La liquidazione del contributo avviene in un'unica tranche a favore del soggetto unico indicato sulla scheda identificativa dal Presidente della Società della salute o Presidente dell' Articolazione zonale delle conferenze dei Sindaci